

Comune di Gavoi



COMUNE DI GAVOI

Provincia di Nuoro

**DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AMBULANTE OCCASIONALE
DEGLI HOBBISTI e OPERATORI DEL PROPRIO
INGEGNO A CARATTERE CREATIVO (OPI)**

Approvato con deliberazione del G.C. n° 89 in data 01/09/2021

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce in merito alle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico richieste per la vendita occasionale delle merci da parte degli Hobbisti, nonché delle opere dell'ingegno¹ a carattere creativo² di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998³.

Art. 2. Ambito soggettivo

Ai fini del presente disciplinare si intendono per:

Hobbisti⁴→ le persone fisiche, operatori non professionali, non in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, i quali vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e/o occasionale, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili, merci di modico valore da loro stessi prodotte⁵, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente⁶ durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.

Operatori Del Proprio Ingegno (OPI)⁷: le persone fisiche che realizzano in modo non professionale⁸, opere di modico valore di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale e che sono il frutto della propria creatività e ingegno, a valenza artistica e/o innovativa⁹, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente⁽⁶⁾ durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.

¹Quando si parla di opere dell'ingegno ci si riferisce a quelle dell'art. 2575 del Codice Civile: "formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" e della legge n. 633/1941.

² Per "opere dell'ingegno a carattere creativo" devono intendersi in senso stretto quelle che possono costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata. In senso lato potrebbero definirsi tali anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore, ai sensi dell'art.2575 del C.C..

³ opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico

⁴ Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 'art. 4, comma 2 lettera h): (".....venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico".

⁵ Sono coloro che vendono, barattano, assemblano beni già esistenti. Creano qualcosa di nuovo partendo da beni già esistenti

⁶ "In particolare, **i requisiti di "professionalità" e abitualità" sussistono** ogni volta che un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (risoluzione del Ministero delle Finanze del 24 novembre 1988, n. 550326)". – e ancora: "l'esercizio di arti e professioni rilevante per la qualificazione della soggettività dell'IVA si concretizza quando viene svolta una attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità e professionalità, anche se non esclusiva (risoluzione del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1989, n. 550975)".

⁷ Ministero dello Sviluppo Economico - parere n. 154074 del 9-7-2012: ".....**Non poter considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico**".

⁸ cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati

⁹ Il carattere creativo deve essere inteso come una novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, ed originalità rispetto al contributo dell'autore, l'opera dell'ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala.

È Operatore del Proprio Ingegno l'ideatore¹⁰ ed esecutore di oggetti d'uso artistici e/o innovativi che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati.

L'Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione.

L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.

Art. 3. Ambito oggettivo

Gli **Hobbisti** possono vendere, barattare, proporre o esporre per la vendita le proprie merci, cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: piccoli lavori di assemblamento, fotografici, bricolage e similari.

Gli **Operatori del Proprio Ingegno** (OPI) possono vendere o esporre per la vendita le proprie creazioni. Tali creazioni non devono rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (es. opere letterarie, quadri, disegni e opere architettoniche, software, ecc.).

Sia le merci degli Hobbisti che le creazioni degli Operatori del Proprio Ingegno, esposte al pubblico, non possono avere un valore unitario superiore a **€ 77,47**, il valore complessivo della merce esposta non può superare € 1.000,00 e non deve superarsi, in seguito alla vendita delle merci (hobbisti) e delle creazioni (OPI), l'importo annuo di € 5.000,00.

Art. 4. Requisiti per l'esercizio della vendita occasionale¹¹

Hobbisti → Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli precedenti i soggetti interessati possono fare istanza al comune di Gavoi utilizzando gli appositi modelli precompilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio commercio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente. L'istanza è soggetta al pagamento di diritti segreteria pari a 10 euro da versare una tantum sul conto corrente intestato al comune di Gavoi con la causale "iscrizione registro degli hobbisti".

Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino da esibire su richiesta della P.L. e/o dei soggetti deputati ai controlli.

Operatori Del Proprio Ingegno (OPI) → Per l'attività di vendita di opere del proprio ingegno, non è prevista la presentazione di alcuna SCIA/Comunicazione, in quanto

¹⁰ Creano nuovi oggetti su cui possono vantare la paternità e il diritto di autore dell'opera.

¹¹ Circolare delle Finanze 7/1946 del 1977: "l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità".

si tratta di attività esclusa dall'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 18 maggio 2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali nella regione Sardegna e D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 relativo alla riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Il Comune, nei regolamenti con i quali disciplinano le fiere promozionali, i mercatini, ecc. potrà consentire la partecipazione agli operatori dell'ingegno, facendo presentare agli interessati, nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), che le cose poste in vendita sono frutto del proprio ingegno.

Possono presentare detta dichiarazione sostitutiva tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa (se cittadini non italiani);
- possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione;
- possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati.

Pertanto, l'operatore del proprio ingegno può partecipare ai mercati nei quali è prevista espressamente la sua partecipazione e non può partecipare, senza partita iva, a mercati, fiere o altre concessioni di posteggi riservate agli operatori professionali.

Art. 5. Requisiti fiscali

Possono richiedere l'iscrizione nel registro degli hobbisti o presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) quali operatori del proprio ingegno coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera c2 L. 30/2003¹².

In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di una partita IVA, né iscrizione nella gestione separata INPS.

Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e all'emissione della ricevuta non fiscale¹³.

¹²2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;

¹³ La ricevuta non fiscale è la ricevuta che viene emessa da parte dei privati (non titolari di Partita IVA), quando effettuano la cessione di un bene; questa deve essere consegnata al momento dell'incasso del corrispettivo di vendita. Sulla stessa deve essere sempre apposta una marca da bollo da € 2,00, quando l'importo della vendita supera le € 77,47.

Le ricevute dovranno essere conservate e, oltre che per attestare l'avvenuta transazione di denaro, rappresentano un documento utile per capire se si dovrà predisporre la dichiarazione dei redditi, il cui esonero vige per coloro che hanno effettuato cessione di beni fino ai massimali stabiliti dalla normativa vigente e non sono possessori di altri redditi.

I lavoratori dipendenti sono tenuti ad indicare il reddito nel quadro dei redditi diversi, redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i) del DPR n 917/86, (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Redditi PF).

Art. 6. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale

Gli **hobbisti**, previo ottenimento del tesserino annuale, dovranno presentare all'Ufficio Commercio la richiesta di concessione all'occupazione di suolo pubblico per la vendita occasionale delle proprie merci corredata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui *l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*

Gli **operatori del proprio ingegno** potranno presentare all'Ufficio Commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestano "*di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art.4, comma 2, lettera H del D.Lgs 31-03-1998 n.114*".

Il tesserino abilita l'hobbista all'esercizio del commercio ambulante occasionale **per non più di trenta giornate in un anno solare.**

Ogni giorno di presenza è vistato da parte della P.L. nel tesserino dell'hobbista.

Il registro tenuto presso il comune sarà aggiornato in occasione della presentazione di ogni istanza.

L'iscrizione al registro hobbisti del comune di Gavoi non è necessaria qualora l'hobbista sia iscritto nei registri di altri comuni per la stessa tipologia di merci/opere previste nel presente disciplinare.

Sia gli Hobbisti che gli OPI devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

1. La non sussistenza, nei confronti del richiedente, di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art.67 D.Lgs 159/2011(Codice delle Leggi Antimafia) e D.Lgs n.59/2010 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
2. Possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D.Lgs n.59/2010, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;

Art. 7. Validità dei tesserini

Il tesserino dell'hobbista ha validità annuale, non è cedibile e deve essere esibito su richiesta della P.L. e/o dei soggetti deputati ai controlli.

Potrà essere rinnovato su richiesta dell'interessato ed autorizza, nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici anche appositamente dedicati.

Art. 8. Partecipazione a mercati manifestazioni e festività

In occasione delle festività, manifestazioni, sagre paesane o ricorrenze, gli spazi disponibili saranno assegnati previa richiesta:

- prioritariamente ai titolari di partita IVA;
- per la parte residuale agli hobbisti e operatori del proprio ingegno, come previsto nel relativo nel bando, secondo l'ordine di arrivo della domanda e sempre che non siano concorrenziali rispetto a regolari operatori locali.

Art.9. Oggetti che non rientrano nella categoria delle produzioni Hobbistiche/operatori del proprio ingegno (OPI)

Ai fini del presente disciplinare **non sono compresi nelle produzioni hobbistiche e degli operatori del proprio ingegno** gli oggetti rientranti nel seguente elenco tassativo, esemplificativo ma non esaustivo:

1. **ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico**¹⁴ (Ministero dello Sviluppo Economico - parere n. 154074 del 9-7-2012 e Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015);
2. **oggetti preziosi** (costituiti, in tutto o in parte, da oro, argento, platino e palladio, coralli, perle di ogni tipo o da pietre preziose come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi) → è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 127 del T.U.L.P.S
3. **strumenti da punta e da taglio quali coltelli e forbici** → è necessario essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 37 del T.U.L.P.S. - (ora DUA)
4. **esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;**
5. **tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali** (D.Lgs.42/2004);
6. **distillati alcolici** → è necessario essere in possesso della licenza fiscale;
7. **prodotti alimentari** → è necessario, ai sensi della legislazione vigente, presentare apposita DUA - o modello F40 al SUAPE competente, e, se applicabile il Reg. Comunitario 852/2004, la notifica di impresa alimentare da inoltrare alla ASL competente.
8. Oggetti che, per stato di conservazione e genere, siano ritenuti non idonei a valorizzare qualitativamente il mercato periodico o la manifestazione paesana.

¹⁴ L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio. requisiti e modalità di esercizio. In particolare, l'articolo 4, primo comma, lettera c), dispone che i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.). Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo. Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica nonché alla concessione di suolo pubblico, quando necessario.

Art.10 Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti e gli operatori del proprio ingegno devono rispettare la disciplina inerente all'esposizione dei prezzi al pubblico.

La presenza nei mercati periodici, anche appositamente dedicati, non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici durante manifestazioni, feste e sagre paesane.

Chi vende le sue creazioni in modo professionale e continuativo, con un suo marchio o in un locale apposito, avvalendosi di pubblicità e superando la soglia dei 5.000 euro annui, è ritenuto un commerciante o artigiano ed è pertanto soggetto all'apertura di partita Iva, all'iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (DUA) al suo Comune e alla tenuta delle scritture contabili.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.